

CAMERA DEI DEPUTATI N. 525-bis

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUEMI, D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, CAPEZ-
ZONE, ANTINUCCI, BELTRANDI, CREMA, DI GIOIA, MANCINI,
ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO**

Concessione di indulto

*(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 3 della proposta di legge n. 525,
deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

.....
.....
.....
.....

ART. 2.

(Indulto).

1. È concesso indulto per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 nella

misura non superiore a due anni per le pene detentive e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

2. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

ART. 3.

.....
.....
.....
.....

